

## ***Informativa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 così come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104***

*L'informativa è da intendersi quale parte integrante del contratto individuale di lavoro anche se non necessariamente redatta e consegnata al lavoratore contestualmente al contratto stesso. Infatti, le informazioni contenute potrebbero essere rese, a seconda della tipologia, entro 7 giorni o 1 mese dalla data di inizio della prestazione (art. 1 d.lgs. 152/1997)*

**Informazioni previste dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 104/2022 già presenti nella lettera di assunzione.**

All'interno del contratto di assunzione, di cui la presente informativa e relativi allegati deve intendersi quale parte integrante, sono già indicate le seguenti informazioni:

- i. Identità delle parti (ex art. 1 comma 1 lettera a) D.lgs. 152/97)
- ii. Luogo di lavoro (ex art. 1 comma 1 lettera b) D.lgs. 152/97)
- iii. Sede e domicilio del datore di lavoro (ex art. 1 comma 1 lettera c) D.lgs. 152/97)
- iv. Inquadramento, livello e la qualifica attribuiti (ex art. 1 comma 1 lettera d) D.lgs. 152/97)
- v. Data di inizio del rapporto di lavoro (ex art. 1 comma 1 lettera e) D.lgs. 152/97)
- vi. Tipologia del rapporto di lavoro ed eventuale data termine (ex art. 1 comma 1 lettera f) D.lgs. 152/97)
- vii. Durata del periodo di prova (ex art. 1 comma 1 lettera h) D.lgs. 152/97)
- viii. Contratto Collettivo applicato (ex art. 1 comma 1 lettera q) D.lgs. 152/97)

**Informazioni previste dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 104/2022 contenute nel documento allegato.**

Nel documento allegato alla presente informativa, da intendersi quale parte integrante, sono riportate in modalità sintetica le seguenti informazioni, (da intendersi riferite ad un orario di lavoro full time, da riproporzionarsi quindi per rapporti di lavoro ad orario ridotto):

### **Retribuzione** (ex art. 1 comma 1 lettera n) D.lgs. 152/97)

Sono riportati i minimi retributivi previsti dalla Contrattazione Collettiva di riferimento. La retribuzione sarà proporzionata all'effettivo orario di lavoro svolto. Le pattuizioni individuali sono ufficializzate nella lettera di assunzione.

Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato è presente la tabella retributiva riservata a tale tipologia di rapporto di lavoro.

Eventuali futuri aumenti previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale saranno evidenziati nel Libro Unico del Lavoro consegnato al dipendente. Eventuali futuri aumenti retributivi derivanti dalla contrattazione individuale saranno oggetto di specifica comunicazione scritta.

### **Lavoro Straordinario e Supplementare** (ex art. 1 comma 1 lettera o) D.lgs. 152/97)

Sono riportate le maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva in caso di prestazioni di lavoro effettuate in esubero rispetto il normale orario di lavoro ovvero prestate in giornate e/o periodi oggetto di maggiorazione retributiva. Sono altresì indicati i limiti contrattuali massimi di lavoro straordinario.

Il lavoro supplementare è riservato ai soli rapporti di lavoro part-time.

A livello aziendale si potrà concordare la banca ore con la previsione di periodi di riposo retribuito posti in compensazione di prestazioni si lavoro eccedenti il normale orario.

### **Ferie e permessi** (ex art. 1 comma 1 lettera l) D.lgs. 152/97)

Sono riportati in forma sintetica le previsioni della Contrattazione Collettiva di riferimento relative alla maturazione quantitativa di ferie e permessi/ROL/Ex Festività. Sono riportati i valori relativi ai tempi pieni, in caso di lavoro part-time i valori dovranno essere proporzionati all'effettivo orario di lavoro svolto

## ***Informativa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 così come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104***

*L'informativa è da intendersi quale parte integrante del contratto individuale di lavoro anche se non necessariamente redatta e consegnata al lavoratore contestualmente al contratto stesso. Infatti, le informazioni contenute potrebbero essere rese, a seconda della tipologia, entro 7 giorni o 1 mese dalla data di inizio della prestazione (art. 1 d.lgs. 152/1997)*

Le ferie maturate vanno godute per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Le ferie saranno oggetto di fissazione in apposito piano ferie aziendale con la esclusione dei periodi annuali di maggior rilievo produttivo. Può essere annualmente decisa e prevista la chiusura collettiva dell'attività.

### **Termini di preavviso** (ex art. 1 comma 1 lettera m) D.lgs. 152/97)

E' riportata la tabella con la indicazione dei termini di preavviso contrattualmente previsti.

Sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni la parte eventualmente inadempiente ai termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità.

### **Parti stipulanti** (ex art. 1 comma 1 lettera q) D.lgs. 152/97)

E' indicato l'elenco delle Parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro applicato. Sono indicate le sigle sindacali di parte datoriale e le sigle sindacali dei lavoratori.

### **Enti ed istituti che ricevono contributi** (ex art. 1 comma 1 lettera r) D.lgs. 152/97)

Sono indicati gli Enti e gli Istituti che ricevono contributi dalla nostra Azienda e loro finalità. Sono indicati, se esistenti, anche gli enti e gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

### **Programmazione dell'orario di lavoro** (ex art. 1 comma 1 lettera o) D.lgs. 152/97)

L'organizzazione del lavoro è caratterizzata da modalità organizzative interamente prevedibili. La distribuzione giornaliera e settimanale è conforme agli orari di apertura della attività indicati nella apposita tabella presente in azienda a cui si fa espresso richiamo.

Eventuali diverse esigenze e variazioni saranno comunicate, salvo i casi di comprovata impossibilità, entro le 24 ore precedenti.

Per i lavoratori part time si fa espresso richiamo alla lettera di assunzione.

L'orario di lavoro dovrà comunque essere fissato nel rispetto della normativa relativa ai riposi giornalieri e settimanali:

1. 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore calcolate dall'ora di inizio della prestazione lavorativa
2. 10 minuti di pausa ogni 6 ore lavorative consecutive. La pausa dovrà essere recuperata a fine orario di lavoro
3. ogni 7 giorni un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni

### **Formazione obbligatoria e aziendale** (ex art. 1 comma 1 lettera i) D.lgs. 152/97)

#### **SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE**

Entro 60 giorni dalla data d'assunzione sarà erogata la formazione obbligatoria in materia di sicurezza per il numero di ore necessario in base al rischio aziendale legato alla mansione affidata (8 ore rischio basso, 12 ore rischio medio, 16 ore rischio alto).

## ***Informativa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 così come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104***

*L'informativa è da intendersi quale parte integrante del contratto individuale di lavoro anche se non necessariamente redatta e consegnata al lavoratore contestualmente al contratto stesso. Infatti, le informazioni contenute potrebbero essere rese, a seconda della tipologia, entro 7 giorni o 1 mese dalla data di inizio della prestazione (art. 1 d.lgs. 152/1997)*

La formazione in tema di sicurezza verrà erogata per un numero di ore al netto di eventuali ore per corsi frequentati in Precedenza da parte del lavoratore, documentate da attestati formativi, validi anche per il nuovo rapporto di lavoro.

### **SICUREZZA SUL LAVORO - ADDESTRAMENTO**

In concomitanza dell'inizio dell'attività lavorativa deve essere svolta l'attività di addestramento pratico in relazione alle mansioni per cui è definito nel documento di valutazione dei rischi.

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

L'azienda potrà organizzare, durante l'orario di lavoro, corsi di formazione finalizzati al miglioramento delle competenze dei propri lavoratori.

Potranno essere organizzati corsi, al di fuori dell'orario di lavoro, a partecipazione volontaria.

Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato sono riportati gli obblighi formativi riservati a tale tipologia di rapporto di lavoro.

### **Altri congedi retribuiti (ex art. 1 comma 1 lettera l) D.lgs. 152/97)**

L'ordinamento in materia di lavoro riconosce al lavoratore il diritto di fruire di periodi di astensione dall'obbligo della prestazione lavorativa, con il mantenimento del posto di lavoro. Di seguito si elencano, in forma esemplificativa e non esaustiva, alcuni congedi retribuiti per il cui dettaglio e modalità di fruizione si rimanda alle norme alle clausole contrattuali e di Legge.

- congedo matrimoniale
- congedo di maternità, allattamento, infortunio, malattia
- congedo parentale
- congedo per donne vittime di violenza di genere
- permessi per l'assistenza dei disabili
- permessi e congedi per motivi --personali e/o familiari
- permessi per motivi di studio
- congedi formativi
- permessi per visite mediche
- permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
- permessi per cariche pubbliche ed elettive
- permessi per attività sociali e di volontariato

Ulteriori informazioni ed eventuali future variazioni potranno essere reperite autonomamente dal dipendente consultando la documentazione contrattuale messa a disposizione dall'Azienda a sua semplice richiesta ovvero i siti internet messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

### **Procedura e forma in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (ex art. 1 comma 1 lettera m) D.lgs. 152/97)**

## ***Informativa ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 così come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104***

*L'informativa è da intendersi quale parte integrante del contratto individuale di lavoro anche se non necessariamente redatta e consegnata al lavoratore contestualmente al contratto stesso. Infatti, le informazioni contenute potrebbero essere rese, a seconda della tipologia, entro 7 giorni o 1 mese dalla data di inizio della prestazione (art. 1 d.lgs. 152/1997)*

### **DIMISSIONI**

La procedura per le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro prevede la comunicazione, da parte del lavoratore, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica (art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151). Il genitore di figli di età inferiore a 3 anni ovvero entro il lavoratore dimissionario entro 1 anno dalla celebrazione del matrimonio dovrà presentare e convalidare le dimissioni all'Ispettorato territoriale del lavoro.

Durante il periodo di prova il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere liberamente dal contratto di lavoro con comunicazione scritta ed effetto immediato. Non è richiesto al lavoratore di compilare la procedura telematica di dimissioni.

### **LICENZIAMENTO**

Il Datore di Lavoro potrà invece recedere dal contratto di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti, per:

- Giustificato motivo oggettivo
- Giustificato motivo soggettivo
- Giusta Causa ex art. 2119 C.C.
- Superamento periodo di comporta
- Intervenuta inidoneità allo svolgimento della mansione
- Mancato superamento del periodo di prova
- Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia

Ogni licenziamento dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata R/R o mezzo equipollente ovvero dopo il rispetto delle procedure di legge se necessarie.

Il/La sottoscritto/a NOME E COGNOME, CODICE FISCALE, dichiara di aver preso visione della presente informativa e del relativo allegato quali parti integranti del contratto individuale di assunzione stipulato e di aver compreso e accettato ogni clausola indicata.

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_